



ASSICURAZIONI

CASA E FAMIGLIA PLUS



Set informativo



ASSICURAZIONI

CASA E FAMIGLIA PLUS

Set informativo

Mod. NET/0259_Ed. 06.2026

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO A GIUGNO 2026.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- **IL DIP BASE**
- **IL DIP AGGIUNTIVO**
- **IL GLOSSARIO**
- **LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza protegge i beni dell'Assicurato (abitazione) da eventi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità (incendio) e protegge il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata, oltre che tutelarlo per eventi che determinano situazioni di emergenza.



Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate per le somme predeterminate indicate in Polizza, sono le seguenti:

✓ **Responsabilità Civile Vita Privata**

Questa garanzia tiene indenne l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare, da quanto dovuto ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà e conduzione dell'Abitazione di residenza dell'Assicurato e relative pertinenze.

La copertura è estesa alla conduzione delle dimore dove l'Assicurato o i suoi Familiari risiedono in modo saltuario.

✓ **Danni all'abitazione**

Se l'Assicurato è il proprietario, la garanzia copre i danni all'abitazione determinati da: Incendio, fulmine, esplosione e scoppio; fumo, gas, vapori; bagnamento; fuoriuscita di liquidi; fenomeni elettrici; eventi atmosferici; eventi sociopolitici; rottura cristalli; spese di demolizione e sgombero; spese di alloggio provvisorio per inagibilità; onorari dei periti.

Se l'Assicurato conduce in locazione l'abitazione, la garanzia in alternativa ai rischi sopra indicati opera per il rischio locativo.

✓ **Assistenza**

Net Insurance S.p.A. per il tramite di INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICES S.r.l. (società a cui ha affidato la gestione delle Prestazioni) offre all'Assicurato un servizio di Assistenza allo scopo di risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.



Che cosa non è assicurato?

A seconda della prestazione assicurata, l'Assicurazione non opera per i seguenti casi:

✗ **Responsabilità Civile Vita Privata:** danni cagionati ai familiari dell'Assicurato o alle persone con lui stabilmente conviventi; derivanti da o inerenti all'esercizio della professione o di natura contrattuale; da circolazione di veicoli o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione previsto dalla legge o da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi; causati da dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari; verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; cagionati alle persone non considerate terzi rispetto all'Assicurato; alle cose che l'Assicurato o i suoi familiari abbiano in uso, consegna o custodia; alle cose dei collaboratori addetti ai servizi domestici, causati ai collaboratori oppure dai collaboratori addetti ai servizi domestici non in regola con le normative di legge; derivanti da o inerenti all'esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite; conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici.

✗ **Danni all'abitazione:** danni verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive; commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; danni; ad apparecchi e a impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio per usura; da umidità e stitillididio, se non conseguenti a rottura, rigurgito o trabocco.

La Garanzia "Emergenze in casa", prevede per interventi di emergenza, l'invio all'Abitazione dell'Assicurato di personale specializzato, mentre la Garanzia "Assistenza Digitale", fornisce – da remoto o, se necessario, a domicilio – l'Assistenza Digitale che possa occorrere all'Assicurato per la soluzione di problemi di funzionamento dei propri Apparati Digitali "Home" e Apparati Digitali "Mobile".

✓ **Pagamento dei canoni**

La Garanzia – nei limiti dei massimali previsti in Polizza – rimborsa all'Assicurato tutte le Bollette/Spese Mensili a lui intestate (luce, gas o altre forniture periodiche), emesse e pagate nei 3 mesi successivi al verificarsi di un determinato evento (infortunio, perdita di occupazione o inagibilità dell'Abitazione).

✗ **Assistenza:** danni provocati o dipendenti da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, Inondazione improvvisa o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; dolo o colpa grave dell'Assicurato; stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni.

✗ **Pagamento dei canoni:** eventi dovuti ad Infortuni causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo, evento perdita del posto di lavoro nel caso di licenziamenti dovuti a "giusta causa", motivi disciplinari e professionali, dimissioni.



Ci sono limiti di copertura?

/ Relativamente alle Garanzie: **Responsabilità Civile Vita Privata e Danni all'abitazione**

Se per la medesima Garanzia sono state stipulate altre assicurazioni, questa Polizza opera a secondo Rischio, ovvero copre la parte che eccede quanto le altre imprese assicuratrici siano tenute a corrispondere per il medesimo Rischio, ma resta pienamente operante, nei limiti e alle condizioni della presente assicurazione, per i rischi da queste non coperti.

Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

/ **Responsabilità Civile Vita Privata:** Il rischio per i danni provocati a terzi da Incendio di cose dell'Assicurato è prestato con il **limite di € 100.000 per Sinistro**. Per ogni Sinistro relativo a **danni a cose** si applica la **Franchigia di € 150**.

- In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.
- Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
- In caso di **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo**, esclusivamente provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dell'Abitazione, la garanzia opera con il **limite di € 50.000 per Sinistro e per Anno assicurativo**.
- La copertura relativamente ai Sinistri causati dai **cani di razza pericolosi**: Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, è prestata con la **Franchigia di € 500**

/ **Danni all'abitazione:** le garanzie "Fuoriuscita di liquidi" e "Fenomeni elettrici", sono prestate con il limite di Indennizzo di € 1.000. La garanzia "Rottura dei cristalli" è prestata con il limite di indennizzo di € 300. Per ogni Sinistro relativo alle garanzie "Rottura dei cristalli" e "Rischio locativo", si applica la Franchigia di € 100. Per ogni Sinistro relativo alle garanzie "Bagnamento", "Fuoriuscita di liquidi", "Fenomeni elettrici", si applica la Franchigia di € 250. Per ogni Sinistro relativo alle garanzie "Eventi atmosferici", "Eventi sociopolitici" si applica la Franchigia di € 500.

- L'indennizzo per le coperture "Spese di demolizione e sgombero", "Spese alloggio provvisorio", "Onorari dei periti", verrà corrisposto previa detrazione di una Franchigia di € 100,00 e un Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per i danni all'Abitazione.

/ **Assistenza:** la Società tiene a proprio carico il costo di uscita e di manodopera dell'artigiano con il limite di € 300 per Sinistro. Il costo del materiale e dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione è compreso nel suddetto limite con il massimo di 50 euro per Sinistro.

"Emergenze in casa": Altri limiti di indennizzo sono previsti nel seguente ammontare:

- € 250 per Sinistro e per Anno assicurativo per la Garanzia Invio di un'Impresa di pulizie;
- € 200 per Sinistro e per Anno assicurativo per la Garanzia Rimborso delle spese di albergo;
- € 300 per Sinistro e per Anno assicurativo per la Garanzia Rimborso delle spese di viaggio;
- € 1.000 per Sinistro e per Anno assicurativo per la Garanzia Rimborso delle spese di trasloco.
- È previsto, senza limite di prestazioni nell'ambito dello stesso Sinistro, un limite di 3 Sinistri per Anno assicurativo.

"Assistenza Digitale": la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di **Carenza di 15 giorni**.

- la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore
- la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di regolare licenza.
- la Società prende a carico massimo 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Mobile" e 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Home".

- / **Pagamento dei canoni:** questa Garanzia è prestata con il **limite di 500 euro al mese**, per un **massimo di 3 mesi**.
- la copertura per l'evento inagibilità dei locali da Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, è sottoposta ad un periodo di Franchigia retroattiva di 15 giorni;
 - la copertura per l'evento perdita del posto di lavoro è sottoposta ad un periodo di Franchigia retroattiva di 30 giorni e ad un periodo di Carenza di 90 giorni.

La Garanzia opera esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- Infortunio che causi il decesso o un'invalidità totale e permanente dell'Assicurato che abbia un'età compresa tra 18 e 75 anni.
- Perdita di occupazione dovuta a licenziamento di Assicurato di età compresa tra 18 e 67 anni, che sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato del settore privato, che sia assunto da almeno 180 giorni ed abbia superato il periodo di prova.
- Inagibilità dell'Abitazione per un periodo superiore a 15 giorni a causa di un Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione.

/ **Rivalse**

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Per la Garanzia Rischio locativo, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti di parenti o conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile del danno.



Dove vale la copertura

- Le garanzie sono operanti a condizione che le Abitazioni assicurate siano ubicate in Italia.
- Le garanzie per le quali non sono previste limitazioni territoriali sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

Per denunciare il Sinistro l'Assicurato deve contattare **Wind Tre** chiamando il numero **159**, oppure entrare nell'area riservata del sito **ac-assicurazioni.windtre.it** per avere tutte le informazioni necessarie all'apertura del Sinistro.

Le richieste per le Garanzie Assistenza "**Emergenze in casa**" e "**Assistenza Digitale**", devono essere inviate a:

Inter Partner Assistance Services S.r.l.

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero telefonico **+39 06 42115293**



Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo frazionabile a scelta del Contraente in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il Contraente potrà versare i Premi mediante sistemi di pagamento elettronico, all'Intermediario di Assicurazioni Integral Group Solution Italia S.r.l. a cui è assegnata la gestione degli incassi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio, in caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata annuale e la copertura termina alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicurazione prevede il tacito rinnovo, vuol dire che ad ogni scadenza annuale si rinnova automaticamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente, chiamando **Wind Tre** al numero **159** potrà avere accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di disdetta.

Contratti di Assicurazione Multirischi.



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza CASA E FAMIGLIA PLUS

Data ultimo aggiornamento: 06/2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio. con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Responsabilità Civile verso Terzi:

Sono esclusi dall'assicurazione Responsabilità civile verso terzi i danni:

- X** derivanti da o inerenti all'esercizio di attività di volontariato di natura medico-infermieristica; da proprietà o uso di natanti o unità naviganti diversi da imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt., barche a remi; **X** derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo e parapendio, sport aerei e attività aeree in genere; **X** verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore; **X** derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; **X** causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; **X** derivanti da campi elettromagnetici; **X** conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quelli provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dell'Abitazione; **X** conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; **X** conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; **X** derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di

manutenzione straordinaria; ✗ derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei Locali; ✗ derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; ✗ limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; ✗ da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Danni all'abitazione: sono esclusi dall'assicurazione Incendio i danni: ✗ ai Locali che non rispondano alle caratteristiche costruttive indicate in Polizza; ✗ causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, Inondazioni improvvise o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; ✗ conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente/Assicurato; ✗ indiretti; ✗ da fuoriuscita di liquidi e di ricerca del Guasto relativi a tubazioni interrato o provocati da difetti di progettazione, di costruzione oppure causati da mancanza di adeguata manutenzione; ✗ da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Assistenza:

Relativamente alla garanzia "**Emergenze in casa**", le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

✗ sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; ✗ dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; ✗ atti di pura temerarietà dell'Assicurato; ✗ eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. ✗ La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. ✗ La Società non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. ✗ La Società non è tenuta a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio la esponga a una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. ✗ Dalla prestazione "invio di un Eletttricista" sono esclusi: gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione; gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; gli interventi a timer, gli impianti di allarme o apparecchiature similari; gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato. ✗ Dalla prestazione "invio di un Idraulico" sono esclusi: gli interventi su elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, etc. , su Guasti provocati dal loro utilizzo e su tubature o rubinetterie a loro collegate; gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione; gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri; gli interventi per danni causati dal gelo. ✗ Dalla prestazione "invio di un Termo-Idraulico" sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di: interruzione della fornitura del gas da parte dell'ente erogatore; guasti delle tubature a monte del contatore. ✗ Dalla prestazione "invio di un Tecnico del Gas", sono esclusi gli interventi: per manutenzioni ordinarie all'impianto; su parti di impianto di pertinenza del Distributore; dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore; su impianti non conformi a quanto stabilito dalla legge; per adattare gli impianti agli obblighi di legge; dovuti a fuoriuscita di gas causata da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e dovuta alla mancata sostituzione periodica da parte del conduttore; su parti di impianto comuni o di pertinenza condominiale; su caldaie, boiler e scaldabagno; sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal Distributore o dall'Esercente. ✗ La prestazione "rimborso delle spese di viaggio", è operante se, al momento del rientro, l'Assicurato si trova a oltre 100 chilometri dall'Abitazione. ✗ La prestazione "rimborso delle spese di trasloco", non viene fornita se l'Assicurato ha usufruito della prestazione Invio di un'Impresa di pulizie.

Relativamente alla garanzia "**Assistenza Digitale**", la Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:

✗ mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; ✗ qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; ✗ impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra); ✗ interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; ✗ apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione; ✗ dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; ✗ dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); ✗ malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; ✗ centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; ✗ malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; ✗ malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; ✗ danno accidentale. ✗ La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Pagamento dei canoni:

In caso di evento che determini l'inagibilità totale dell'Abitazione a seguito di Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione sono esclusi i danni: ✗ causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, Inondazioni improvvise o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; ✗ conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente/Assicurato; ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ✗ derivanti o connessi con la trasmutazione

dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive; **X** commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; **X** da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono esclusi dall'Assicurazione gli eventi dovuti ad Infortuni causati: **X** dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri; **X** dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio; **X** dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; **X** dalla guida e uso di mezzi subacquei; **X** dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, sollevamento pesi, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala UIAA, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci alpinismo, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, paracadutismo, salti dal trampolino con sci od idrosci, kitesurf nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia; guidoslitta (bob); **X** dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; **X** dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove anche a scopo amatoriale ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore; **X** dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; **X** dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); **X** da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; **X** da tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva; **X** da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; **X** da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche; **X** da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); **X** Sono inoltre esclusi: **X** gli Infortuni accaduti ad Assicurati che abbiano un'età maggiore di 75 anni; **X** gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; **X** gli infarti e ictus.

L'evento perdita del posto di lavoro è escluso nel caso di: **X** licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti; **X** cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente; **X** contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; **X** licenziamenti a seguito dell'età richiesta per il diritto al trattamento pensionistico; **X** risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; **X** messa in mobilità del Lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico; **X** situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga); **X** licenziamento per superamento del periodo di comporto; **X** licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. **X** L'evento perdita del posto di lavoro non è inoltre operante se: **X** alla data di decorrenza dell'Assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; **X** la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinate del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, etc.) o della interruzione di un rapporto di "Lavoro a progetto"; **X** l'Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di "mobilità"; **X** al momento del Sinistro l'Assicurato stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all'estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla Legge italiana o comunque se l'Assicurato ha un contratto non regolato dalla Legge italiana.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non ci sono ulteriori informazioni.



A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i propri beni (abitazione e relativo contenuto) da eventi gravi ed imprevisi che possono comprometterne l'integrità (incendio) ed il possesso (furto), e vogliono assicurare i propri capitali dalle richieste di risarcimento danni di terzi da sostenere per i fatti della vita privata, oltre che tutelarsi per eventi che determinano situazioni di emergenza.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 54,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: <ul style="list-style-type: none">- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure <ul style="list-style-type: none">- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta per la Garanzia "Responsabilità Civile Vita Privata" è pari al 22,25% del premio, l'imposta per la Garanzia Incendio "Danni all'Abitazione" è pari al 22,25% del premio, l'imposta per le Garanzie Assistenza "Emergenza in casa" e "Assistenza Digitale" è pari al 10,00%, l'imposta per la Garanzia Perdite Pecuniarie "Pagamento dei canoni" è pari al 21,25%. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	--

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
-------------------------------------	---

	<p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/</p>
<p>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</p>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto.</p> <p>La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

SOMMARIO

GLOSSARIO - Qual è il significato dei seguenti termini?	3
GLOSSARIO ASSISTENZA DIGITALE - Qual è il significato dei seguenti termini?.....	4
PREMESSA	5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	5

1. ASSICURAZIONE RC VITA PRIVATA **5**

1	1. Oggetto della Garanzia	5
	2. Assicurazione a secondo Rischio	6
	3. Massimale	6
	4. Responsabilità solidale	6
	5. Validità territoriale	7
	6. Familiari assicurati	7
	7. Persone non considerate terzi	7
	8. Gestione delle vertenze e Spese Legali	7
	9. Rischi esclusi	7
	10. Limiti di Indennizzo	8
	11. Franchigie	8
	12. Cosa fare in caso di Sinistro	8

2. ASSICURAZIONE DANNI ALL'ABITAZIONE **8**

2	1. Oggetto della Garanzia Incendio dei locali	8
	2. Assicurazione a secondo Rischio	8
	3. Deroga alla regola proporzionale	9
	4. Garanzie accessorie	9
	5. Garanzia Rischio Locativo	9
	6. Caratteristiche costruttive	9
	7. Determinazione dell'ammontare del danno	9
	8. Rischi esclusi	9
	9. Limiti di indennizzo	9
	10. Franchigia	10
	11. Cosa fare in caso di Sinistro	10
	12. Liquidazione dell'indennizzo	10

3. ASSISTENZA: "EMERGENZE IN CASA" E "ASSISTENZA DIGITALE" **10**

3. EMERGENZE IN CASA **10**

3	1. Oggetto della Garanzia di Assistenza "Emergenza in casa"	10
	1.1. Invio di un Eletttricista in caso di urgenza	10
	1.2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza	11
	1.3. Invio di un Fabbro o di un Falegname	11
	1.4. Invio di un Vetraio e di un Tapparellista in caso di urgenza	11
	1.5. Invio di un Termo-idraulico	11
	1.6. Invio di un Riparatore di condizionatori d'aria	11
	1.7. Invio di un Tecnico del gas	11
	1.8. Invio di una Guardia giurata	12
	1.9. Invio di un'Impresa di pulizie	12
	1.10. Sistemazione provvisoria dell'Assicurato in albergo	12
	1.11. Rimborso delle spese di viaggio	12
	1.12. Rimborso delle spese di trasloco	12
	2. Operatività della Garanzia	12
	3. Esclusioni	12
	4. Limiti di Indennizzo	13

3. ASSISTENZA DIGITALE		13
3	5. Oggetto della Garanzia Assistenza Digitale	13
	5.1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"	13
	5.2. Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")	14
	5.3. Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")	14
	6. Operatività della Garanzia	14
	7. Limiti di Indennizzo	14
	8. Interventi esclusi	15
4. PAGAMENTO DEI CANONI		15
4	1. Oggetto della Garanzia	15
	2. Limite e modalità di computo dell'indennizzo	15
	3. Esclusioni	16
	4. Cosa fare in caso di Sinistro	17
REGOLE DI CARATTERE GENERALE		18
	A. Assicurazioni presso diversi assicuratori	18
	B. Effetto e durata della Garanzia - Proroga del Contratto di assicurazione	18
	C. Pagamento del Premio	18
	D. Diritto di ripensamento	18
	E. Periodo di assicurazione	18
	F. Modifiche dell'assicurazione - variazione di residenza	18
	G. Aggravamento del Rischio	18
	H. Buona fede	18
	I. Diminuzione del Rischio	18
	J. Oneri fiscali	19
	K. Pagamento dell'indennizzo	19
	L. Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	19
	M. Rinvio alle norme di legge	19
	N. Forma delle comunicazioni	19
	O. Sottoscrizione del Contratto di assicurazione	19
	P. Limite massimo dell'Indennizzo	19
	Q. Recesso in caso di Sinistro	19
TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE		20

GLOSSARIO - Qual è il significato dei seguenti termini?

Abitazione	l'insieme dei locali costituenti l'intero Fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, siti in Italia nell'ubicazione indicata nel Certificato di Polizza, nei quali l'Assicurato e i suoi Familiari hanno la loro Residenza e risiedono la maggior parte dell'anno, con esclusione quindi delle abitazioni utilizzate in modo saltuario.
Anno assicurativo	periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto della Polizza.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assistenza	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Bollette / Spese mensili	le bollette delle utenze domestiche relative ai contratti per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento, tv satellitare o via cavo, Internet, nonché delle Utenze Telefoniche, intestate all'Assicurato.
Carenza	periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.
Centrale operativa	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICES S.R.L. - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza. Numero telefonico +39 06 42115293).
Certificato di Polizza / Polizza	il documento che prova l'assicurazione, in cui sono riportati i dati del soggetto che stipula la presente assicurazione I dati relative al rischio assicurato e sono riassunte le Garanzie prestate, l'effetto, la scadenza, le somme assicurate, nonché il Premio dovuto.
Contenuto	Il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico o personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. In ogni caso sono esclusi nella definizione di Contenuto e non sono quindi assicurati: <ul style="list-style-type: none"> - i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, - i natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, - le roulotte, - nonché gli alberi, le piante diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.
Contraente	La persona fisica, residente nella Repubblica Italiana, che stipula la presente assicurazione.
Contratto di assicurazione	il contratto in forza del quale la Società assume, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato	la costruzione edile/fabbricato destinata ad Abitazione dell'Assicurato. È compreso l'intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi: <ol style="list-style-type: none"> a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), video-citofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione compresi gli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi; sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole; b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, contro-soffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private; c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.); in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune
Fissi ed infissi	serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia	la parte del danno (il numero di giorni o l'importo) che rimane a carico dell'Assicurato e il cui ammontare, nel caso di risarcimenti dovuti a terzi, viene anticipato dalla Società con diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.
Furto	il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi, o anche solamente tenti di impossessarsi, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia	il termine è sinonimo di copertura assicurativa.
Guasto	il mancato funzionamento o la rottura del bene oggetto della garanzia assicurativa.
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Infortunio	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazione improvvisa o Flash Floods	rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Integral Group Solution Italia	Integral Group Solution Italia S.r.l. con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 10 - 20126 Milano è l'intermediario assicurativo a cui è assegnata la gestione degli incassi, in virtù di accordo di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 con Wind Tre S.p.A.
Inter Partner Assistance Services	Inter Partner Assistance Services S.r.l. - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, a cui la Società ha affidato la gestione del servizio di Assistenza.
Italia	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale/Somma Assicurata	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento della Società in forza del Contratto di assicurazione.
Mezzi di chiusura	robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.
Nucleo Familiare / Familiari	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente convivente/le persone facenti parte del Nucleo Familiare.
Parte / Parti	La Società e/o il Contraente.
Perdita Involontaria dell'Impiego	la perdita del lavoro a seguito di "giustificato motivo oggettivo" indipendentemente dalla volontà o colpa dell'Assicurato.
Pertinenze	cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, purché realizzate nel fabbricato o negli spazi ad esso adiacenti.
Premio	il corrispettivo per l'assicurazione dovuto alla Società.
Primo Rischio Assoluto	la forma di copertura che prevede, in caso di Sinistro, il Risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.
Residenza	il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Risarcimento / Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso, futuro ed incerto per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	l'impresa di assicurazione NET INSURANCE S.p.A. con sede in Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma.
Valore a nuovo	il valore che non tiene conto del degrado per età, uso o deterioramento.
Valore allo stato d'uso	il valore equivalente al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, al netto di un deprezzamento - stabilito in relazione ad età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Wind Tre	Wind Tre S.p.A. con sede in Via Monte Rosa, 91 20149 Milano (MI), Italia è l'intermediario di assicurazione che distribuisce il Contratto di assicurazione.

GLOSSARIO ASSISTENZA DIGITALE - Qual è il significato dei seguenti termini?

Apparato Digitale "Home"	apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'assicurato. Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici
Apparato Digitale "Mobile"	apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell'assicurato. Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici
Assistenza Digitale	attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.
Assistenza in remoto	tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Cobrowsing	software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.
Danno accidentale	il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito
Dispositivi di smarthome	IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.
Fibra	servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l'fttc (fibra fino al cabinet, l'ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l'impianto a casa del cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da lì rimangono cavi in rame quindi l'impianto domestico rimane tradizionale), ftth (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell'impianto domestico).
Impianto domestico	in ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'Abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno dell'Abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso dell'Abitazione), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di Assistenza digitale può essere necessario mandare un tecnico a riparare, modificare o potenziare l'impianto domestico al fine di estendere il servizio ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la fruibilità
Malfunzionamento	il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Home" e "Mobile" o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.
Rete domestica	insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico, e dell'impianto domestico stesso
Videobrowsing	software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Le clausole che contengono esclusioni o limitazioni hanno una particolare evidenza grafica

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE RC VITA PRIVATA

1

1. Oggetto della garanzia

La Società nei limiti del Massimale di € 500.000 (euro cinquecentomila), indicato nel Certificato di Polizza, tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, purchè non escluso da quanto previsto dall'art. 1.9. (Rischi esclusi), e fermo quanto riportato nell'art. 1.7. (Persone non considerate terzi).

Quali sono i rischi coperti con la Garanzia RC vita privata?

L'assicurazione copre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi derivanti da:

- a) **proprietà e conduzione dell'Abitazione di Residenza dell'Assicurato** e delle relative pertinenze, come parchi, giardini, cancellate e cancelli anche automatici, piscine, attrezzature sportive o per il gioco, strade private, antenne TV, radio, satellitari per radioamatori, pannelli solari e altre simili installazioni; compresi i lavori di ordinaria manutenzione nonché, limitatamente al Rischio della committenza, i lavori di straordinaria manutenzione;
- b) **conduzione delle dimore** dove l'Assicurato o i suoi Familiari risiedono in modo **saltuario**, nonché delle relative Pertinenze;
- c) **spargimento d'acqua** conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici e da rigurgiti di fogna;
- d) **proprietà e uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici** in genere;
- e) **proprietà e uso di giocattoli** e modelli anche a motore;
- f) pratica del **campeggio, bricolage e giardinaggio** compresa la proprietà e l'uso di macchine agricole anche a motore;
- g) proprietà e **uso di biciclette**, monopattini, velocipedi, calessi e carrozzelle, di animali da sella e di **animali domestici compresi i cani**;
- h) proprietà, detenzione e uso di **armi anche da fuoco**, compresa l'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di legge, sempre che le armi siano state regolarmente denunciate alle Autorità competenti;
- i) pratica della **pesca anche subacquea**;
- j) proprietà e **uso di imbarcazioni a vela** o senza motore lunghe fino a 6,50 m. (per esempio barche a remi);
- k) da **intossicazione** o avvelenamento causato **da somministrazione di cibi o bevande**;
- l) **pratica di sport** a carattere amatoriale.

Sono inoltre compresi nella Garanzia:

- m) le **lesioni personali subite dagli addetti ai servizi domestici** a seguito di Infortuni sofferti in occasione di lavoro, con avvertenza che sono considerati domestici anche le baby sitter e le persone alla pari;
- n) i **danni causati a cose di terzi da Incendio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- o) i **danni alle cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate all'Assicurato** o custodite da lui o dai suoi Familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di terzi;
- p) i **danni provocati a terzi da figli minorenni** dell'Assicurato a causa della guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti, contro la volontà dei genitori e in violazione delle norme di legge, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione;
- q) i **danni provocati** dall'Assicurato o dai suoi Familiari - **nella loro qualità di trasportati** su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui - a terzi non trasportati sui suddetti veicoli;
- r) i **danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture**.

1 2. Assicurazione a secondo Rischio

Se per la medesima Garanzia sono state stipulate altre assicurazioni, questa Polizza copre la parte che eccede quanto le altre imprese assicuratrici siano tenute a corrispondere per il medesimo Rischio, ma resta pienamente operante, nei limiti e alle condizioni della presente assicurazione, per i rischi da queste non coperti.

Come è prestata questa Garanzia?

1 3. Massimale

Il Massimale indicato nel Certificato di Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione della Società per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno assicurativo. I Massimali di un Anno assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima della Società non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno assicurativo indicato in Polizza.

Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico della Società anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qual è l'operatività della Garanzia?

1 4. Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

<p>1 5. Validità territoriale</p> <p>L'assicurazione, nei limiti del Massimale assicurato, copre i danni verificatisi in qualsiasi Paese del mondo per i fatti della vita privata, e nelle Abitazioni situate in Italia, per i fatti della proprietà dell'Abitazione.</p>	<p>In quali Paesi è operante la Garanzia?</p>
<p>1 6. Familiari assicurati</p> <p>Sono parificate ai Familiari dell'Assicurato tutte le persone domiciliate nella sua Abitazione, nonché, per danni causati a terzi dagli animali domestici dell'Assicurato, le persone che li hanno temporaneamente in consegna per suo conto e, infine, per fatti inerenti alle loro mansioni i collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter), in regola con le normative di legge.</p>	<p>Per quali Familiari dell'Assicurato è prestata la Garanzia?</p>
<p>1 7. Persone non considerate terzi</p> <p>Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.</p>	<p>Quali persone non sono considerate terze rispetto all'Assicurato?</p>
<p>1 8. Gestione delle vertenze e Spese Legali</p> <p>La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse e, se occorre, designa legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'Assicurato deve trasmettere alla Società l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, la Società si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.</p> <p>Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro un quarto del Massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale assicurato, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del relativo interesse. La Società riconosce le spese fatte dall'Assicurato solo se autorizzate per iscritto ma non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.</p>	<p>A chi spetta la gestione delle vertenze?</p>
<p>1 9. Rischi esclusi</p> <p>L'assicurazione non è operante per i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> cagionati alle persone non considerate terzi rispetto all'Assicurato, come previsto all'art. 1.7; alle cose dei collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter); per i danni verso e per quelli causati dai collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti da o inerenti all'esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare; derivanti da o inerenti all'esercizio di attività di volontariato di natura medico-infermieristica; conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; alle cose che l'Assicurato o i suoi Familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 1.1. lettere n) e o); da circolazione di veicoli o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione previsto dalla legge o da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi; da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'art. 1.1. lettera j); derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo e parapendio, sport aerei e attività aeree in genere; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore; causati da dolo dell'Assicurato o dei suoi Familiari; verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici; derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; derivanti da campi elettromagnetici; conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto indicato all'art. 1.1. lettera r); deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusion nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di manutenzione straordinaria; derivanti unicamente da umidità, stilibidicio ed in genere da insalubrità dei locali; derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica. 	<p>Quali sono i rischi esclusi, i limiti di Indennizzo e le franchigie?</p>

<p>1 10. Limiti di Indennizzo</p> <p>La Garanzia per i danni provocati a terzi da Incendio di cose dell'Assicurato (di cui all'art. 1.1. lettera n) è prestata con il limite di € 100.000 per Sinistro e per Anno assicurativo.</p> <p>La Garanzia per i danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture (di cui all'art. 1.1. lettera r) è prestata con il limite di € 50.000 per Sinistro e per Anno assicurativo.</p>	
<p>1 11. Franchigie</p> <p>Per ogni Sinistro relativo a danni a cose si applica la Franchigia di € 150.</p> <p>La copertura di cui all'art. 1.1 lettera g), relativamente ai Sinistri causati dai cani di razza: Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, è prestata con la Franchigia di € 500.</p>	
<p>1 12. Cosa fare in caso di Sinistro</p> <p>L'Assicurato deve contattare Wind Tre, al numero 159 oppure entrare nell'area riservata del sito ac-assicurazioni.windtre.it per avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'apertura del Sinistro.</p> <p>L'Assicurato, deve avvisare in forma scritta la Società, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.</p> <p>Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.</p>	<p>Cosa fare in caso di Sinistro?</p>

ASSICURAZIONE DANNI ALL'ABITAZIONE

<p>2 1. Oggetto della Garanzia Incendio dei locali</p> <p>La Società, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti arrecati ai locali dell'Abitazione, nell'ubicazione indicata nel Certificato di Polizza, derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione; Fumo, gas, vapori fuoriusciti per rottura, Guasto od ostruzione delle condutture o camini, oppure sviluppatasi da Incendio che abbia colpito i locali assicurati o altri enti; Bagnamento conseguente a rotture, brecce o lesioni, provocate al tetto, alle pareti o a serramenti, dalla violenza di eventi atmosferici; sono compresi i danni d'acqua verificatisi per effetto di infiltrazioni dovute a occlusione di scarichi o di pluviali; sono compresi inoltre i danni causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di eventi atmosferici; Fuoriuscita di liquidi: la Garanzia comprende la fuoriuscita di liquidi conseguente a rottura, rigurgito o trabocco da tubazioni, elettrodomestici o impianti. È compresa la fuoriuscita di liquidi causata dal gelo a condizione che il fabbricato sia normalmente riscaldato nei mesi invernali o, in alternativa, si svuotino tubazioni o impianti, vasche, vasi di espansione e condutture. Il mancato rispetto di quest'ultima condizione dovuto a gelate anomale per periodo dell'anno o per intensità non è opponibile all'Assicurato. Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni murate e relativi raccordi murati nei quali la rottura si è verificata, comprese le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato Fenomeni elettrici, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'Abitazione, compreso il relativo Contenuto. Eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, grandine e neve, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona, assicurati e non; Eventi sociopolitici in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone che compiono atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; Rottura, per danni materiali e diretti dovuti a fatto di terzi o a causa accidentale, di lastre di cristallo e vetri installati nell'Abitazione o sui serramenti. <p>La Garanzia Incendio opera per i locali dell'Abitazione esclusivamente nel caso in cui il l'Assicurato sia proprietario dell'Abitazione assicurata. Se il l'Assicurato conduce in locazione l'Abitazione, opererà in alternativa la Garanzia Rischio locativo di cui all'art. 2.5.</p>	<p>Quali sono i rischi coperti con la Garanzia Incendio dei locali?</p>
<p>2 2. Assicurazione a secondo Rischio</p> <p>Se per la medesima Garanzia sono state stipulate altre assicurazioni, questa Polizza copre la parte che eccede quanto le altre imprese assicuratrici siano tenute a corrispondere per il medesimo Rischio, ma resta pienamente operante, nei limiti e alle condizioni della presente assicurazione, per i rischi da queste non coperti.</p>	<p>Come è prestata la Garanzia Incendio dei locali?</p>

<p>2 3. Deroga alla regola proporzionale</p> <p>L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè fino a concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile, in base alla quale la Società sarebbe tenuta a rispondere dei danni nel rapporto esistente fra la somma assicurata e il valore delle cose.</p>	<p>Come è prestata la Garanzia Incendio dei locali?</p>
<p>2 4. Garanzie accessorie</p> <p>L'assicurazione comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il rimborso delle spese necessarie per sgomberare, ricollocare, trasportare a un'ideale discarica e smaltire i residui del Sinistro indennizzabile; 2. il rimborso delle spese di alloggio provvisorio (anche in albergo) dell'Assicurato e delle persone con lui stabilmente conviventi, in caso di inagibilità dei locali dell'Abitazione a seguito di un Sinistro; 3. il rimborso delle spese sostenute per gli onorari di periti incaricati dall'Assicurato di determinare l'ammontare del danno, di cui all'art. 2.12. (Liquidazione dell'indennizzo). 	<p>Quali Garanzie accessorie sono incluse?</p>
<p>2 5. Garanzia Rischio Locativo</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato, conduce in locazione l'Abitazione assicurata ed è responsabile a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., dei danni materiali e diretti cagionati all'Abitazione stessa da Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo, la Società risponde di tali danni con il limite di € 100.000 per Sinistro.</p> <p>La Garanzia opera anche se i danni sono causati con colpa grave dell'Assicurato.</p> <p>La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti di parenti o conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile del danno.</p> <p>La Garanzia Rischio Locativo opera in alternativa alla Garanzia Incendio dei locali.</p>	<p>Quali Garanzie operano se l'Assicurato conduce l'Abitazione in locazione?</p>
<p>2 6. Caratteristiche costruttive</p> <p>L'assicurazione è operante a condizione che i locali costituenti l'Abitazione siano ubicati in fabbricati conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere ubicati in Italia; - devono essere destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale; - devono costituire Abitazione abituale dell'Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato; - non devono essere in fase di costruzione; - devono essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione; - devono essere costruiti con materiali prevalentemente Incombustibili. 	<p>Quali sono le caratteristiche costruttive dei locali dell'Abitazione?</p>
<p>2 7. Determinazione dell'ammontare del danno</p> <p>La Società rimborsa le spese di ricostruzione delle parti distrutte o danneggiate dei locali costituenti l'Abitazione assicurata, in base al Valore a nuovo entro i limiti della somma assicurata indicata in Polizza, con il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso delle stesse al momento del Sinistro, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione, ed escludendo il valore del terreno.</p>	<p>Come viene calcolato il danno indennizzabile per i locali dell'Abitazione?</p>
<p>2 8. Rischi esclusi</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione Incendio i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ai locali che non rispondano alle caratteristiche costruttive indicate all'art. 2.6 (Caratteristiche costruttive) e conseguentemente al loro Contenuto; b. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, Inondazioni improvvise o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c. conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dall'Assicurato; d. verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; e. derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive; f. commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; <p>Inoltre, sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> g. indiretti, tranne quelli indicati all'art. 2.4 (Garanzie accessorie); h. ad apparecchi e a impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio per usura, corrosione o difetto di materiale; i. da fuoriuscita di liquidi e di ricerca del Guasto relativi a tubazioni interrate o provocati da difetti di progettazione, di costruzione oppure causati da mancanza di adeguata manutenzione; j. da umidità e stitillidicio, se non conseguenti a rottura, rigurgito o trabocco; k. da cedimento, franamento o smottamento del terreno. 	<p>Quali sono i rischi esclusi, i limiti di Indennizzo e le franchigie?</p>
<p>2 9. Limiti di indennizzo</p> <p>Sono previsti i seguenti limiti di Indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% della Somma assicurata indicata in Polizza per ciascuna delle Garanzie di cui agli artt. 2.4.1. (Spese di demolizione e sgombero); 2.4.2 (Spese alloggio provvisorio); 2.4.3 (Onorari dei periti); • € 1.000 per ciascuna delle Garanzie di cui agli artt. 2.1. lettera d. (Fuoriuscita di liquidi); 2.1. lettera e. (Fenomeni elettrici); • € 300 per la Garanzia Rottura dei Cristalli di cui all'art. 2.1. lettera h 	

<p>2 10. Franchigia</p> <p>Per ogni Sinistro si applicano le seguenti Franchigie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 100 per ciascuna delle Garanzie di cui agli artt. 2.1. lettera h. (Rottura dei cristalli); 2.4.1. (Spese di demolizione e sgombero); 2.4.2 (Spese alloggio provvisorio); 2.4.3 (Onorari dei periti); 2.5 (Rischio locativo); • € 250 per ciascuna delle Garanzie di cui agli artt. 2.1. lettera c. (Bagnamento); 2.1. lettera d. (Fuoriuscita di liquidi); 2.1. lettera e. (Fenomeni elettrici); • € 500 per le Garanzie di cui agli artt. 2.1. lettera f. (Eventi atmosferici); 2.1. lettera g. (Eventi sociopolitici). 	
<p>2 11. Cosa fare in caso di Sinistro</p> <p>In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; avvisare la Società, entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro o da quando ne ha avuto possibilità, così come indicato dall'art. 1913 c.c. L'Assicurato deve contattare Wind Tre, al numero 159 oppure entrare nell'area riservata del sito ac-assicurazioni.windtre.it per avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'apertura del Sinistro; presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa alla Società. <p>Se l'Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.</p> <p>Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico della Società come indicato all'art. 1914 c.c.</p>	<p>Cosa fare in caso di Sinistro?</p>
<p>2 12. Liquidazione dell'indennizzo</p> <p>La valutazione del danno e la liquidazione dell'Indennizzo sono fatte mediante accordo diretto tra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo è ripartita a metà. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla.</p>	<p>Come si calcola l'Indennizzo?</p>

ASSISTENZA: "EMERGENZE IN CASA" E "ASSISTENZA DIGITALE"

<p>Premessa di affidamento</p> <p>La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate relative alle Garanzie Emergenze in casa e Assistenza Digitale, è stata affidata dalla Società a:</p> <p style="text-align: center;">Inter Partner Assistance Services S.r.l. Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma per chiamate dall'Italia Numero Verde 800213717 per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42115968</p> <p>La Società, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del Contratto di assicurazione.</p> <p>Le prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.</p> <p>Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dall'Assicurato o da un componente del suo Nucleo Familiare.</p>	<p>A chi è affidato il servizio di Assistenza?</p>
--	---

EMERGENZE IN CASA

<p>3 1. Oggetto della Garanzia di Assistenza "Emergenza in casa"</p> <p>La Società, per il tramite esclusivo della Centrale operativa (aperta 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno), mette a disposizione dell'Assicurato il servizio di Assistenza che si realizza attraverso le seguenti prestazioni:</p> <p>3 1.1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza</p> <p>Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione a causa di Guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.</p> <p>Da tale prestazione sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione; 	<p>Quale Assistenza riceverò in caso di un'emergenza in casa? In dettaglio, a quali prestazioni ho diritto?</p>
---	--

- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, gli impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

3 1.2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione nell'Abitazione a seguito di rottura, otturazione o Guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, etc. , su Guasti provocati dal loro utilizzo e su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

3 1.3. Invio di un Fabbro o di un Falegname

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro o di un falegname in caso di:

- Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o Guasto della serratura, purché non elettronica;
- Furto tentato o consumato, incendio, Esplosione o Scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell'Abitazione;

la Centrale Operativa invierà un artigiano comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3 1.4. Invio di un Vetraio e di un Tapparellista un caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un Vetraio o di un Tapparellista in caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dell'Abitazione a seguito di Furto o tentato Furto, la Centrale Operativa invierà un Vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3 1.5. Invio di un Termo-idraulico

Qualora l'Assicurato necessiti di un Termo-idraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento o per l'acqua calda, la Centrale Operativa invierà un termo-idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura del gas da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore.

3 1.6. Invio di un Riparatore di condizionatori d'aria

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per Guasti al condizionatore d'aria non coperti dalla garanzia del produttore o da quella del venditore, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nel minor tempo possibile.

3 1.7. invio di un Tecnico del gas

In caso di dispersione di gas che comporti il blocco dell'erogazione e che sia stata causata da un Guasto accidentale alle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione dell'Abitazione, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà a inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi:

- per manutenzioni ordinarie all'impianto;
- su parti di impianto di pertinenza del Distributore;
- dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore;
- su impianti non conformi a quanto stabilito dalla legge;
- per adattare gli impianti agli obblighi di legge;
- dovuti a fuoriuscita di gas causata da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e dovuta alla mancata sostituzione periodica da parte del conduttore;
- su parti di impianto comuni o di pertinenza condominiale;
- su caldaie, boiler e scaldabagno.

Dalla presente prestazione sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal Distributore o dall'Esercente.

In dettaglio, a quali prestazioni ho diritto?

3 1.8. Invio di una Guardia giurata

Qualora l'Assicurato necessiti di una Guardia giurata presso la propria Abitazione per un servizio di vigilanza reso necessario dai danni provocati dai ladri ai Mezzi di chiusura a seguito di Furto o tentato Furto, la Centrale Operativa, per garantire la sicurezza in attesa del ripristino, invierà nel minor tempo possibile una Guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo del servizio di vigilanza per un tempo massimo di 10 ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia del Furto o del tentativo di Furto inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3 1.9. Invio di un'Impresa di pulizie

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto, tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o allagamento nella propria Abitazione, per ripristinarne l'abitabilità necessiti una pulizia straordinaria dell'Abitazione stessa, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

In caso di Furto o di tentativo di Furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3 1.10. Sistemazione provvisoria dell'Assicurato in albergo

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto, tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o allagamento presso la propria Abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e dei Familiari per una notte in un albergo nei pressi dell'Abitazione.

Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al Sinistro.

In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3 1.1. Rimborso delle spese di viaggio

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria Abitazione danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per il rientro a casa (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo).

Questa Garanzia è operante se, al momento del rientro, l'Assicurato si trova a oltre 100 chilometri dall'Abitazione.

In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

3 1.12. Rimborso delle spese di trasloco

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto, tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o allagamento decida di trasferire il Contenuto della propria Abitazione, divenuta definitivamente inagibile, in un altro luogo all'interno del comune di Residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una Impresa di traslochi o autorizzerà l'Assicurato stesso a provvedervi direttamente. La Società terrà a proprio carico il relativo costo purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal Sinistro come documentato dalla data della denuncia di cambio di Residenza presentata al Comune competente.

La prestazione non viene fornita se l'Assicurato ha usufruito della prestazione *Invio di un'Impresa di pulizie* (v. art. 3.1.9.).

3 2. Operatività della Garanzia

L'Assicurato, al momento in cui sorge la necessità di assistenza e comunque **non oltre il terzo giorno dall'evento**, deve contattare al numero Verde **800213717** (dall'estero Numero non gratuito +39 06 42115968) la **Centrale operativa affinché disponga l'intervento. Ogni intervento deve essere autorizzato dalla Centrale operativa sotto pena di decadenza dal diritto alla prestazione.** Le spese sostenute dall'Assicurato, ma non autorizzate, non possono essere rimborsate.

La **Centrale Operativa è in funzione 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

3 3. Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, Inondazione improvvisa o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

In dettaglio, a quali prestazioni ho diritto?

Come è operante la Garanzia?

Quali rischi sono esclusi?

La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

La Società non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

La Società non è tenuta a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio la esponga a una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

3 4. Limiti di Indennizzo

Relativamente alle Garanzie di cui gli artt. 3.1.1. *usque* 3.1.7., la Società tiene a proprio carico il costo di uscita e di manodopera dell'artigiano con il limite di € 300 euro per Sinistro. Il costo del materiale e dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione è compreso nel suddetto limite con il massimo di **50 euro per Sinistro**.

Altri limiti di indennizzo sono previsti nel seguente ammontare:

- **€ 250 per Sinistro e per Anno assicurativo** per la Garanzia Invio di un'Impresa di pulizie di cui all'art. 3.1.9.;
- **€ 200 per Sinistro e per Anno assicurativo** per la Garanzia Rimborso delle spese di albergo di cui all'art. 3.1.10.;
- **€ 300 per Sinistro e per Anno assicurativo** per la Garanzia Rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 3.1.11.;
- **€ 1.000 per Sinistro e per Anno assicurativo** per la Garanzia Rimborso delle spese di trasloco di cui all'art. 3.1.12.

È previsto, senza limite di prestazioni nell'ambito dello stesso Sinistro, **un limite di 3 Sinistri per Anno assicurativo**.

Quali limiti di indennizzo sono previsti?

ASSISTENZA DIGITALE

3 5. Oggetto della Garanzia Assistenza Digitale

La Società fornisce – da remoto o, se necessario, a domicilio – l'Assistenza Digitale che possa occorrere all'Assicurato per la soluzione di problemi di funzionamento dei propri Apparati Digitali "Home" e Apparati Digitali "Mobile" come definiti nel Glossario Assistenza Digitale.

3 5.1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non sono sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale mal funzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

In alternativa all'invio del tecnico specializzato, la Centrale Operativa – a proprio insindacabile giudizio -può organizzare l'invio di un corriere presso il domicilio dell'Assicurato per prelevare l'Apparato Digitale ed effettuare la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell'Apparato Digitale la Centrale Operativa organizza la consegna dello stesso presso l'Abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Qual è l'Assistenza che posso ricevere in caso di malfunzionamento dei miei dispositivi elettronici? In dettaglio, a quali prestazioni ho diritto?

3 5.2. Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto. La Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non fossero sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

3 5.3. Intervento a seguito di virus (sull'Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

La Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale mal funzionante.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, la Società non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

3 6. Operatività della Garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la Garanzia opera mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, in funzione **tutti i giorni lavorativi non festivi dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13**.

L'Assicurato, al momento in cui sorge la necessità di assistenza e comunque **non oltre il terzo giorno dall'evento**, deve contattare al numero Verde **800213717** (dall'estero Numero non gratuito +39 06 42115968) la **Centrale operativa** affinché disponga l'intervento. Le spese sostenute dall'Assicurato, ma non autorizzate, non possono essere rimborsate.

L'eventuale intervento a domicilio viene organizzato entro le successive 24 ore.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'Abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo;
- telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail.

3 7. Limiti di Indennizzo

- la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di **Carenza di 15 giorni**, decorrendo dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza.
- la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.

A quali prestazioni ho diritto?

Come è operante la Garanzia?

Quali limiti di indennizzo sono previsti?

- la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di regolare licenza.
- la Società prende a carico **massimo 2 interventi per Anno** assicurativo sugli Apparati Digitali "Mobile" e 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Home".

L'assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

8. Interventi esclusi

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- apparecchi e dispositivi che beneficino ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- danno accidentale.

Responsabilità

La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Quali interventi di Assistenza sono esclusi?

PAGAMENTO DEI CANONI

4 1. Oggetto della Garanzia

Nel caso in cui, durante la validità della presente Polizza, accada uno tra i seguenti eventi:

- l'Assicurato non possa utilizzare l'Abitazione per un periodo superiore a 15 giorni a causa di Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione,
- l'Assicurato di età compresa tra 18 e 67 anni, che sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato del settore privato, che sia assunto da almeno 180 giorni ed abbia superato il periodo di prova, abbia perso il posto di lavoro a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
- un Infortunio causi il decesso dell'Assicurato che abbia un'età compresa tra 18 e 75 anni,
- un Infortunio causi un'invalidità totale e permanente dell'Assicurato che abbia un'età compresa tra 18 e 75 anni. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che per Infortunio, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile abbia ridotto in modo permanente, a meno di un terzo del normale, la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed abitudini.

La Società - nei limiti dei Massimali indicati nel Certificato di Polizza - rimborsa all'Assicurato tutte le Bollette/Spese Mensili (a lui intestate) emesse e pagate nei 3 mesi successivi al verificarsi di uno degli eventi sopra richiamati.

Cosa copre la Garanzia Pagamento dei canoni?

4 2. Limite e modalità di computo dell'indennizzo

La Garanzia Pagamento dei canoni è prestata con **il limite di indennizzo di 500 euro al mese, per un massimo di 3 mesi per Sinistro e per Anno assicurativo.**

- Per l'evento inagibilità totale dell'Abitazione, la Società corrisponderà l'indennizzo qualora l'inagibilità abbia una durata minima di 15 giorni dal verificarsi dell'evento e rimborserà in questo caso - nei limiti sopra indicati - le Bollette/Spese Mensili emesse e pagate fino al perdurare del periodo di inagibilità, comprese quelle dei primi 15 giorni dal verificarsi dell'evento;
- per l'evento **morte da Infortunio**, la Società corrisponderà l'indennizzo agli eredi legittimi dell'Assicurato, nei limiti sopra indicati, **senza periodi di Franchigia né Carenze;**
- per l'evento **invalidità permanente totale da Infortunio**, la Società corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, nei limiti sopra indicati, **senza periodi di Franchigia né Carenze;**
- per l'evento **perdita del posto di lavoro**, la copertura assicurativa è sottoposta ad un **periodo di Franchigia retroattiva di 30 giorni;**
- la copertura è sottoposta altresì ad un **periodo di Carenza di 90 giorni**, qualora il licenziamento venga notificato all'Assicurato entro 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, l'Indennizzo non verrà corrisposto. La Società per ciascun periodo consecutivo pari a 30 giorni di durata del Sinistro (cioè di persistenza dello stato di disoccupazione in seguito a Perdita Involontaria dell'Impiego, di seguito detto "Periodo Indennizzabile") rimborserà all'Assicurato tutte le Bollette/Spese Mensili emesse e pagate durante il Periodo Indennizzabile con il limite di € 500.

Quali sono le limitazioni della garanzia?

In caso di Sinistro e fermo il **periodo di Franchigia** di 30 giorni, l'Indennizzo sarà pari all'importo di tutte le Bollette/Spese Mensili emesse e pagate durante ciascun Periodo Indennizzabile, secondo le modalità di computo dell'Indennizzo elencate nella tabella seguente, in funzione dei giorni consecutivi in cui l'Assicurato a seguito della Perdita Involontaria dell'Impiego sia rimasto in stato di disoccupazione, e sempreché l'Assicurato stesso compri lo status effettivo e vigente di disoccupato.

Giorni di persistenza dello stato di disoccupazione successivi alla Perdita Involontaria di impiego	Numero di Periodi Indennizzabili
30 giorni di disoccupazione	0
60 giorni di disoccupazione	2
90 giorni di disoccupazione	3

- trascorsi i 30 giorni di **Franchigia** la Società liquiderà l'indennizzo anche delle Bollette/Spese Mensili emesse e pagate nei 60 giorni trascorsi;
- Per le Bollette emesse su base bimestrale, trimestrale, ecc., la Società, per ciascun Periodo Indennizzabile, rimborserà la percentuale della Bolletta corrispondente al pro rata mensile della stessa. Pertanto, se durante un Periodo Indennizzabile scade una Bolletta bimestrale, la Società rimborsa il 50% della Bolletta; il rimanente 50% di tale Bolletta sarà rimborsato in caso di eventuale proseguimento di Sinistro nei successivi 30 giorni. Solo in riferimento al primo Periodo Indennizzabile di 30 giorni successivo alla data del Sinistro, se durante tale periodo non scade alcuna Bolletta, la Società rimborsa il 50% dell'ultima Bolletta scaduta nei 30 giorni precedenti il Periodo Indennizzabile.

4 3. Esclusioni

In caso di evento che determini l'inagibilità totale dell'Abitazione a seguito di Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione sono esclusi i danni:

1. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, Inondazione improvvisa o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
2. conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dall'Assicurato;
3. verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
4. derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
5. commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato;
6. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono esclusi dall'assicurazione gli eventi dovuti ad Infortuni causati:

- a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri;
- b) dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d) dalla guida e uso di mezzi subacquei;
- e) dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, sollevamento pesi, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala UIAA, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci alpinismo, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, paracadutismo, salti dal trampolino con sci od idrosci, kitesurf nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia; guidoslitta (bob);
- f) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- g) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove anche a scopo amatoriale ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- h) dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- i) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- j) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- k) da tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- l) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- m) da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
- n) da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- o) da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- p) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);

Quali sono i rischi esclusi?

Sono inoltre esclusi:

- q) gli Infortuni accaduti ad Assicurati che abbiano un'età maggiore di 75 anni;
- r) gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- s) gli infarti e ictus.

L'evento perdita del posto di lavoro è escluso nel caso di:

- licenziamenti dovuti a "giusta causa", giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari e professionali;
- dimissioni;
- licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
- cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) stagionali, temporanei e contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- licenziamenti a seguito dell'età richiesta per il diritto al trattamento pensionistico;
- risoluzioni del rapporto di lavoro anche consensuali avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- messa in mobilità del Lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico;
- situazioni di disoccupazione che diano luogo alla prestazione da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga);
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.

L'evento perdita del posto di lavoro non è inoltre operante se:

- alla data di decorrenza dell'assicurazione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinate del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, etc.) o della interruzione di un rapporto di "Lavoro a progetto";
- l'Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di "mobilità";
- al momento del Sinistro l'Assicurato stava svolgendo la propria normale attività lavorativa all'estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla Legge italiana o comunque se l'Assicurato ha un contratto non regolato dalla Legge italiana.

4. Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di evento che dia luogo alla richiesta di indennizzo per la Garanzia "Pagamento dei canoni", l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono contattare **Wind Tre**, al numero **159** oppure entrare nell'Area Riservata del sito **ac-assicurazioni.windtre.it** per avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'apertura del Sinistro.

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso dell'accaduto alla Società, **entro 3 giorni** da quando ne hanno avuto conoscenza.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le Bollette/Spese Mensili verranno "Rimborsate".

La denuncia di Sinistro deve essere accompagnata dalla prova documentale dell'avvenuto pagamento delle Bollette/Spese Mensili attraverso i documenti relativi ai mezzi di pagamento accettati dai fornitori dei servizi.

Inoltre, a seconda dell'evento verificatosi:

- a) relativamente all'evento inagibilità totale dell'Abitazione a seguito di Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, l'Assicurato deve fornire alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) relativamente all'evento morte da Infortunio, gli aventi diritto dell'Assicurato devono fornire:
 - certificato relativo al decesso dell'Assicurato emesso da ufficiale di stato civile,
 - relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia della cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera,
 - alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario:
 - o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale,
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;
- c) relativamente all'evento invalidità permanente totale da Infortunio, l'Assicurato, deve fornire:
 - certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile;
- d) relativamente all'evento perdita del posto di lavoro, all'avviso di Sinistro deve fare seguito la seguente documentazione:
 - lettera di licenziamento del datore di lavoro ed ultime due buste paga;
 - certificazione del competente Centro per l'Impiego attestante lo stato di disoccupazione dell'Assicurato, relativa ai giorni continuativi successivi alla Perdita Involontaria dell'Impiego;

Cosa fare in caso di Sinistro

- l'Assicurato deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari presso il datore di lavoro ed il competente Centro per l'Impiego, sciogliendo gli stessi dal segreto professionale e dai vincoli previsti dalle norme per la tutela della riservatezza dei dati personali.

La Società si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l'esecuzione e l'interpretazione del Contratto di assicurazione, nel rispetto delle norme vigenti.

REGOLE DI CARATTERE GENERALE

A Assicurazioni presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio e devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

B Effetto e durata della Garanzia - Proroga del Contratto di assicurazione

L'assicurazione dura un anno a partire dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso.

L'assicurazione prevede il tacito rinnovo, vuol dire che si rinnova automaticamente per un anno e così successivamente, in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente, chiamando **Wind Tre** al numero **159** potrà avere accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di disdetta.

C Pagamento del Premio

Il Contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'assicurazione, il cui importo è indicato nel Certificato di Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile a scelta del Contraente in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione rimane sospesa dalle 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza mensile e riprende vigore alle 24 del giorno del pagamento. Qualora, trascorsi 60 giorni dal mancato pagamento di una qualsiasi rata, il Contraente non abbia ancora effettuato il pagamento della rata scaduta, l'assicurazione si intende annullata a partire dalla scadenza della rata non pagata.

Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di Premio arretrate.

D Diritto di ripensamento

Qualora il Contratto di assicurazione sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, comunicando la propria volontà alla Società, a sua scelta con le seguenti modalità:

- chiamando Wind Tre al numero 159,
- scrivendo all'indirizzo e-mail: servizioclienti.assicurazioni@windtre.it,
- tramite la sua Area Riservata WINDTRE ASSICURAZIONI utilizzando l'apposito "tasto di recesso". In tal caso una volta effettuata la richiesta del recesso verrà inviata all'utente una notifica e-mail automatica di conferma dell'esito dell'operazione.

In caso di recesso la Società rimborsa il Premio pagato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

Il diritto di ripensamento non può essere richiesto qualora sia già avvenuto un Sinistro. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

E Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge o il Contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo coincide con la durata del Contratto di assicurazione.

F Modifiche dell'assicurazione - variazione di residenza

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

In caso di variazione di Residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto alla Società, entro le ore 24 del 7° giorno dalla data della variazione. Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Società, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

G Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

H Buona fede

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza che può aggravare il Rischio, nonché le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato

Quali sono le regole di carattere generale che disciplinano questo Contratto?

ha l'obbligo di corrispondere alla Società, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata, il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva

I Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società rinuncia al relativo diritto di recesso e provvede a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

J Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente Contratto di assicurazione è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

K Pagamento dell'indennizzo

La Società si obbliga a corrispondere l'Indennizzo spettante all'Assicurato entro 10 giorni dalla concorde valutazione del danno o, se successiva, dalla data in cui è stata presentata alla Società la documentazione prevista dalle condizioni di Polizza.

L Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex Art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di Residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

M Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

N Forma delle comunicazioni

Il Contraente e la Società accettano che in adempimento agli obblighi relativi alla trasmissione delle comunicazioni in corso di contratto vengano utilizzate tecniche di comunicazione a distanza (mail, fax, ecc.). Comunque, il Contraente può richiedere di ricevere, senza costi aggiuntivi, documenti e comunicazioni su carta o inviare le comunicazioni in formato cartaceo presso la sede legale della Società in Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma.

O Sottoscrizione del Contratto di assicurazione

Il Contraente e la Società accettano che la sottoscrizione della Polizza venga eseguita mediante riproduzione a stampa della firma della Società e mediante firma elettronica semplice da parte del Contraente con l'utilizzo di un codice (OTP) inviato dalla Società per via telefonica (SMS) o per e-mail.

P Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'Art. 1914 c.c., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Q Recesso a seguito di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato:

- se il Sinistro è stato liquidato, l'Assicuratore trattiene il Premio relativo al periodo in corso;
- se il Sinistro non è stato liquidato, l'Assicuratore rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio pagato e non goduto.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio pagato e non goduto.

Quali sono le regole di carattere generale che disciplinano questo Contratto?

TABELLE RIASSUNTIVE DEI LIMITI DI INDENNIZZO E DELLE FRANCHIGIE

Fermi i Massimali e le somme assicurate indicate nel Certificato di Polizza per ogni singola Garanzia, di seguito vengono riepilogati i limiti di indennizzo e le franchigie previste per ogni singolo Rischio soggetto a limitazione

Tabella riassuntiva RC VITA PRIVATA

1. RC VITA PRIVATA			
ARTICOLO	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
1	1.	Danni a cose	150 €
1	1. g)	Proprietà e uso di cani di razza: Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano	500 €
1	1. n)	Danni causati a cose di terzi da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	100.000 €
1	1. r)	Inquinamento di aria, acqua o suolo provocato da sostanze emesse a seguito di rottura di impianti e condutture dell'Abitazione	50.000 €

Tabella riassuntiva DANNI ALL'ABITAZIONE

2. DANNI ALL'ABITAZIONE			
ARTICOLO	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
2	1.c)	Bagnamento conseguente a rotture, brecce o lesioni, provocate al tetto, alle pareti o a serramenti, dalla violenza di eventi atmosferici	250 €
2	1.d)	Fuoriuscita di liquidi: fuoriuscita di liquidi conseguente a rottura, rigurgito o trabocco da tubazioni, elettrodomestici o impianti.	1.000 €
2	1.e)	Fenomeni elettrici, correnti o scariche causati da qualsiasi subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi e il relativo Contenuto.	1.000 €
2	1.f)	Eventi atmosferici: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, grandine e neve	500 €
2	1.g)	Eventi sociopolitici in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone che compiano atti vandalici o dolosi	500 €
2	1.h)	Rottura, per danni materiali e diretti dovuti a fatto di terzi o a causa accidentale, di lastre di cristallo e vetri installati nell'Abitazione o sui serramenti.	300 €
2	4.1.	Rimborso delle spese necessarie per sgomberare, ricollocare, trasportare a un'ideale discarica e smaltire i residuati del Sinistro indennizzabile	10.000 €
2	4.2.	Rimborso delle spese di alloggio provvisorio in caso di inagibilità dei locali di Abitazione a seguito di un Sinistro	10.000 €
2	4.3.	Rimborso delle spese sostenute per gli onorari di periti incaricati dall'Assicurato di determinare l'ammontare del danno	10.000 €
2	5.	Rischio locativo	100.000 €

Tabella riassuntiva ASSISTENZA: Garanzia EMERGENZE IN CASA

3. EMERGENZE IN CASA			
ARTICOLO	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
3	1.1. Invio di un Eletttricista in caso di urgenza	3 interventi x Anno 300 € x intervento 50 € materiale x intervento	
3	1.2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza		
3	1.3. Invio di un Fabbro o di un Falegname		
3	1.4. Invio di un Vetraio e di un Tapparellista in caso di urgenza		
3	1.5. Invio di un Termo-idraulico		
3	1.6. Invio di un Riparatore di condizionatori d'aria		
3	1.7. Invio di un Tecnico del gas		
3	1.8. Invio di una Guardia giurata		
3	1.9. Invio di un'Impresa di pulizie	250 €	
3	1.10. Sistemazione provvisoria dell'Assicurato in albergo	200 €	
3	1.11. Rimborso delle spese di viaggio	300 €	
3	1.12. Rimborso delle spese di trasloco	1.000 €	

Tabella riassuntiva ASSISTENZA: Garanzia ASSISTENZA DIGITALE

3. ASSISTENZA DIGITALE			
ARTICOLO	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
3	5.1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"	2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Mobile" e 2 interventi per Anno assicurativo sugli Apparati Digitali "Home".	
3	5.2. Ripristino dell' operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")		
3	5.3. Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")		

Tabella riassuntiva PAGAMENTO DEI CANONI

4.PAGAMENTO DEI CANONI			
ARTICOLO	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
4	1. Evento Inagibilità totale dell'Abitazione	500 € x max 3 mesi	Franchigia retroattiva di 15 giorni
4	1. Evento Morte da Infortunio		
4	1. Evento Invalidità permanente totale da Infortunio		
4	1. Evento Perdita del posto di lavoro		Franchigia retroattiva di 30 giorni

INFORMAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

-previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa” e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese

di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Società. I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali - all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società - copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il **Garante per la protezione** nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it